**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO FABBRICATI IN PROPRIETÀ O IN USO AL POLITECNICO DI TORINO.**

CIG 8919250DEE

CUI S00518460019202100037

TRA

L’Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, di seguito nominata per brevità anche “Amministrazione”, con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Vincenzo Tedesco, nato a Siderno il 16.08.1967, in qualità di Direttore Generale, autorizzato alla firma ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_, nato a\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità e in veste di\_\_\_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito denominato anche “Affidatario”) e congiuntamente denominate le “Parti”

**PREMESSO CHE**

* Consip S.p.A. ha istituito il Sistema Dinamico di Acquisizione per l’affidamento di Servizi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di Impianti Elevatori, pubblicato sulla GUUE n. S 115 del 16/06/2016 e sulla GURI n. 70 del 20/06/2016 e oggetto di “Avviso” del 09/06/2017 pubblicato sul sito www.consip.it e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
* in attuazione del Decreto del Direttore Generale n. 1850/21 del 27.10.2021 il Politecnico di Torino ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016, in deroga al SDA di cui sopra;
* gli atti di gara predisposti, che anche se non materialmente allegati al presente Atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di valutazione delle offerte;
* il valore complessivo presunto dell’appalto, costituito da un unico lotto, è pari a Euro 1.925.958,50 oltre IVA, comprensivo di € 897.396,23 per le attività del primo triennio ed € 1.028.562,27 per le opzioni di proroga e di rinnovo;
* l’appalto è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione;
* in data 05.11.2021 il Bando di gara relativo alla procedura aperta è stato inviato per all’ufficio pubblicazione della Unione europea che ha provveduto a pubblicarlo in nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* a seguito della procedura aperta, aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è risultata aggiudicataria la Società/Raggruppamento/Consorzio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che ha offerto formulato la seguente offerta:

1. lo sconto espresso di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_ applicato all’importo posto a base di gara in relazione all’attività a canone;
2. il ribasso unico percentuale del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da applicare ai prezzi di listino per le attività extra canone.

Gli importi di cui sopra sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

* con Decreto del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura in favore della società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* l’Affidatario ha presentato, a mezzo di polizza fideiussoria n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rilasciata dalla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* inoltre, ha stipulato la polizza assicurativa n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, acquisita agli atti del fascicolo;
* è stata inoltre acquisita agli atti la dichiarazione di idoneità tecnico professionale di cui all’allegato XVII del D.lgs. 81/2008;
* in vista della stipula del presente contratto sono state acquisite le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara;
* la documentazione acquisita ai fini della stipula del presente contratto è conservata in originale agli atti dell’Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
* In merito all’antimafia *di cui all’art. 84, comma 2, D.lgs. 159/2011, la richiesta di comunicazione è stata inoltrata attraverso la piattaforma della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) e risulta trascorso, senza che vi sia stata risposta da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia, il termine previsto dall’art. 88, comma 4, D.lgs. 159/2011 per il rilascio della comunicazione stessa / in merito alle verifiche antimafia è risultato che l’Affidatario è iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013), c.d. "White List", della Prefettura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*
* l’Affidatario dichiara che, da quanto risulta dal presente Atto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale d’oneri e dai relativi allegati definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.

Tutto ciò premesso e ratificato, con l’intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le Parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

**Articolo 1**

**Definizioni**

Nell’ambito del presente contratto si intende per:

“Contratto di appalto”: il presente Atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la Società/Raggruppamento/Consorzio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

“Affidatario”: l’operatore economico cui è affidato il presente contratto;

“Amministrazione Committente”: il Politecnico di Torino (di seguito anche denominato “Amministrazione”), che ha indetto la procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il contratto di appalto;

“Capitolato speciale d’oneri” - (di seguito denominato anche “C.S.O.”): il documento, predisposto dal Politecnico di Torino, nel quale vengono precisate nel dettaglio le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione dei servizi che l’operatore economico affidatario dovrà garantire.

“Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l’operatore economico affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

**Articolo 2**

**Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto l’Offerta Economica (All. A) dell’Affidatario e il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) (All. B).

**Articolo 3**

**Norme regolatrici e disciplina applicabile**

L’assunzione dell’appalto di cui al presente contratto da parte dell’Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:

* dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
* dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
* dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
* dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

L’Affidatario, all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati nonché nel C.S.O. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell’Affidatario circa la convenienza di assumere l’appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. L’assunzione dell’appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

**Articolo 4**

**Oggetto e importo di aggiudicazione**

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori installati presso gli edifici di proprietà o in uso del Politecnico di Torino. La descrizione dettagliata delle attività oggetto del presente affidamento con le relative modalità di esecuzione è contenuta ai paragrafi 25 e seguenti del C.S.O.

L’Affidatario si obbliga nei confronti del Politecnico a erogare i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nei documenti tecnici e alle condizioni tecniche ed economiche offerte, che, anche se non materialmente allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L’importo di aggiudicazione ammonta a complessivi euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze), ed è così determinato:

* per le attività a canone: € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (a corpo);
* per le attività extra canone (a misura) nel valore massimo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (a misura).

**Articolo 5**

**Durata e luogo di esecuzione**

La durata del contratto è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione come risultante dal relativo “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”. Il Politecnico, ai sensi dell’art. 32 co. 8 D.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di procedere all’avvio anticipato dei servizi o parte di essi, immediatamente dopo l’aggiudicazione della procedura; in tal caso, l’Affidatario sarà tenuto a garantire, nelle more di perfezionamento del contratto e senza oneri aggiuntivi, i servizi oggetto del presente affidamento, entro un massimo di giorni 15 dall’avvio anticipato.

Tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto debbono essere eseguite presso le sedi indicate all’Allegato B del C.S.O.

**Art. 6**

**Condizione di esecuzione e limitazione di responsabilità**

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (compresi quelli doganali, le commissioni bancarie o altra spesa inerente al trasferimento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alla fornitura del servizio, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal Disciplinare di gara, dal C.S.O. e dai documenti in essi richiamati.

L'Affidatario deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato e nel presente contratto.

L'Affidatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere disposte dal Politecnico di Torino.

L'Affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Politecnico di Torino di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

**Articolo 7**

**Oneri ed obblighi a carico dell’Affidatario**

Oltre a quanto previsto nel C.S.O. e nei relativi allegati l’Affidatario è, altresì, tenuto:

- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge e ss.mm.ii.;

- a rispettare gli obblighi di riservatezza. L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L’obbligo concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

L’Affidatario, nell’esercizio delle attività inerenti l’oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento del Politecnico di Torino”. La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla documentazione di gara e all’offerta tecnica ed economica.

**Articolo 7**

**Subappalto**

*In relazione all’affidamento di cui al presente contratto, il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Politecnico, in conformità a quanto previsto nel C.S.O., cui si rimanda.*

*Oppure*

*Non avendo l’Affidatario indicato nell’istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, in conformità a quanto disposto dall’art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, non è ammesso il ricorso al subappalto.*

***Articolo 8***

***Verifiche relative all’Avvalimento***

*Nel corso dell’esecuzione contrattuale - qualora l’Affidatario abbia fatto ricorso all’avvalimento al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nella lettera di invito e nella documentazione della procedura - la Stazione Appaltante eseguirà verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto stesso. Tali verifiche sono volte ad accertare che le prestazioni oggetto di appalto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di* avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

**Articolo 9**

**Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva**

Con la stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l’Affidatario ha costituito in favore del Politecnico una cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, conservata agli atti dell’Amministrazione, di importo pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *ridotta ai sensi degli art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii*.

La cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto.

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Politecnico di Torino.

**Articolo 10**

**Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

L’Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare, in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico di Torino per ogni e qualsiasi danno che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della fornitura oggetto del presente appalto.

L’operatore economico aggiudicatario deve essere assicurato con una Primaria Compagnia Assicuratrice, secondo quanto definito all’art. 9 del C.S.O.

L’Affidatario è pertanto responsabile per danni, incidenti o infortuni, che si verificassero, connessi in maniera diretta o indiretta con la fornitura, riconoscendo lo stesso essere di sua esclusiva competenza e spettanza l’iniziativa dell’adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che possa colpire le cose o le persone.

In caso di incidente o sinistro dovrà essere data comunicazione immediata a mezzo raccomandata e comunque entro le successive 24 ore, con allegata copia denuncia, alla Compagnia Assicuratrice. Resta inteso che, l’esistenza, e quindi la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo, è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima della stipula contrattuale e, qualora esse prevedano rate scadenti durante la vigenza contrattuale, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell’avvenuta quietanza di pagamento del premio.

**Articolo 11**

**Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto**

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, il Politecnico di Torino ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l’Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’Affidatario e l’applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell’Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all’Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell’Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP 1/2008.

**Articolo 12**

**Clausola risolutiva espressa**

Il contratto è risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

* frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Affidatario nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
* situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Affidatario;
* manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente C.S.O. e nell’offerta presentata in fase di gara;
* inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
* ritardo nell'avvio del servizio rispetto alle date di decorrenza del medesimo individuate dal Politecnico di Torino;
* subappalto non autorizzato della prestazione;
* cessione totale o parziale del contratto;
* mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
* ingiustificata interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Affidatario;
* violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
* quando l’ammontare delle penali applicate nei confronti dell’Affidatario superi il 10% dell’importo contrattuale;
* DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell’esecuzione contrattuale;
* qualora l’Affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
* qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
* in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
* in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

I casi elencati ai punti precedenti sono contestati all’Affidatario per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione è comunicata tramite PEC o altra modalità prevista dalla legge entro 60 giorni dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva.

Non possono essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Ai sensi dell’art. 2 del D.L. del 16 luglio 2020, n. 76, in caso di mancato rispetto dei termini, di cui all’art. 2 del D.L. del 16 luglio 2020, n. 76, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'Affidatario, costituiscono causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione diritto del contratto per inadempimento.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, il Politecnico di Torino, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell’Affidatario, oltre che nei casi espressamente previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l’esecutore sia un Raggruppamento temporaneo d’Impresa, in caso di fallimento, si applica la disciplina prevista dall’art. 48, comma 17 e 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Art. 13**

**Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR Piemonte**

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto, qualora, nel corso dell’esecuzione, la fornitura oggetto di affidamento si renda disponibile nell’ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell’art. 26 della legge 488/1999, ovvero dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell’art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

**Articolo 14**

**Esecuzione in danno**

L’esecuzione dei servizi deve avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all’utilizzatore dei locali della Stazione Appaltante in relazione al tipo ed entità degli interventi. Nell’esecuzione dei servizi il Fornitore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi. La Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità e i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell’Affidatario, dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all’Affidatario nell’esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell’Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

**Articolo 15**

**Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, c.13, D.lgs. 50/2016.

**Articolo 16**

**Recesso del Politecnico di Torino**

Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall’art. 109 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.

**Articolo 17**

**Prezzi e modalità di fatturazione**

Nei prezzi espressi dall’Impresa Aggiudicataria e nei compensi corrisposti alla stessa dalla Stazione Appaltante, s’intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la manodopera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, le spese di trasferta, l’utile dell’impresa e quant’altro possa occorrere per eseguire i servizi in maniera compiuta e a perfetta regola d’arte.

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto dall’Impresa Aggiudicataria per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel presente documento.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 113-bis, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, l’Aggiudicatario provvede all’emissione delle fatture a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità della prestazione. Si rinvia all’art 17 del C.S.O.

Il corrispettivo sarà erogato a seguito di fatturazione trimestrale posticipata.

In base al combinato disposto dell’art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell’art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell’art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall’Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all’indirizzo internet www.fatturapa.gov.it.

Il Codice Identificativo Univoco dell’Ufficio attribuito all’Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **LDUOKT**.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l’art. 30, c. 5, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lettera del Codice, è ammessa la revisione prezzi, a partire dal secondo anno del contratto, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

La richiesta di revisione dei prezzi da parte dell’I.A., che dovrà pervenire in forma scritta, sarà subordinata alla verifica di congruità da parte del Responsabile del Procedimento.

**Articolo 18**

**Inadempienze e penalità**

L’Impresa Aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove si verifichino inadempienze dell'Impresa Aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato d’Oneri e relativi allegati. Per l’applicazione delle penali si procederà, a mezzo PEC o altro strumento analogo, alla contestazione all’Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l’Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell’Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

Il pagamento delle penali non pregiudica il diritto del Politecnico di ottenere la prestazione. È salvo in tutti i casi il diritto del Politecnico di chiedere il risarcimento del maggior danno, nonché la risoluzione del contratto, impregiudicati gli altri rimedi contrattualmente previsti.

Il livello di gravità e le penalità che la Stazione Appaltante si riserva di applicare sono previste al par. 19 del C.S.O., cui si rinvia.

**Articolo 19**

**Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario**

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altro operatore a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

**Articolo 20**

**Anticipazione**

É ammessa l’anticipazione del prezzo, previa costituzione da parte dell’affidatario di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d’importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale, ai sensi dell’art. 35 co. 18 D.lgs. 50/2016.

**Articolo 21**

**Norme in materia di sicurezza**

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l’Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.

**Articolo 22**

**Clausola Sociale**

È prevista – ove compatibile con i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e con l’organizzazione del servizio proposta dall’Affidatario - la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente.

A tal fine, l’affidatario si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice.

**Articolo 23**

**Referente dell’Affidatario**

Il Referente responsabile dei servizi, cui è affidato il coordinamento delle attività oggetto del presente contratto e a cui competerà il ruolo di interlocutore con il Politecnico di Torino per ogni questione inerente l’esecuzione dello stesso contratto, è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Politecnico si rivolgerà direttamente al Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento dei servizi. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse all’attenzione del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Politecnico come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’Affidatario.

Il Referente ha l’obbligo di reperibilità mediante telefono cellulare (dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dalle ore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_) e deve regolarmente aggiornare il Responsabile del Procedimento sullo svolgimento dei servizi.

**Articolo 24**

**Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”).

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l’Ateneo il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;

- per l’Affidatario il Titolare del trattamento dati i è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. I dati di contatto del Titolare e sono PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per informazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Il responsabile della protezione dei dati è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 25**

**Foro competente**

Eventuali controversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un’equa e ragionevole composizione dell’eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

**Articolo 26**

**Clausola finale**

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

**Articolo 27**

**Spese contrattuali, imposte e tasse**

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell’IVA.

Il presente contratto, debitamente sottoscritto, è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

L’imposta di bollo è assolta sulla base dell’art. 15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642.

Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso, ma solo in caso d'uso, l'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n.5 del 2012 rilasciata dall'AdE Ufficio Territoriale di Torino 1 dall'1 gennaio 2013, protocollo n 167908/2012.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica.

**Articolo 28**

**Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al Capitolato d’oneri, al Capitolato Tecnico, al Documento Tecnico e a tutti gli altri allegati, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

**Articolo 29**

**Documenti allegati**

Sono materialmente allegati al presente Atto i seguenti documenti:

All. A: Offerta Economica dell’Affidatario

All. B: DUVRI

# Per il Politecnico di Torino Per l’Affidatario

Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante